



CITTA' DI CARMAGNOLA

# **Regolamento Guardie Giurate Volontarie Appartenenti al Comune di Carmagnola**

Approvato con Delibera C.C. 12 del 26 febbraio 2010



## **CITTA' DI CARMAGNOLA**

### **REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE APPARTENENTI AL COMUNE DI CARMAGNOLA**

Come da delibera C.C. n. 118 del 22.12.2006, il Comune di Carmagnola titolare dei Diritti Esclusivi di Pesca sul Fiume Po, intende avvalersi di personale volontario per la vigilanza sulla pesca ai sensi dei combinati disposti del Regio Decreto 08.10.1931 n. 1604 art. 31 e della Legge Regionale 29.12.2006 n. 37 - delibera Giunta Provinciale n. 1219-751506/2007 del 30.10.2007 ( affidamento delle funzioni di guardia ittica volontaria ).

Per la nomina a guardia ittica volontaria ci si dovrà attenere a quanto disposto in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi dagli art.li 11 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come previsto dall'art. 31 del Testo Unico delle Leggi sulla Pesca, approvato con R.D. il 08.10.1931 n. 1604.

Il riconoscimento a guardia particolare giurata in materia ittica G.I.V. verrà rilasciato dalla Provincia di Torino ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 112/98, solo dopo avere partecipato ad un corso di formazione, ed al superamento di un esame finale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

A norma dell'art. 4 Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.8.1991 verrà stipulata assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per quanto concerne la gestione di detto personale volontario si farà riferimento alle disposizioni regolamentari emanate dalla Questura di Torino Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale 1ª sezione – AA.GG. Armi ed Esplosivi con direttiva, MASS.F1/7, prot. n. 04/07 del 12.3.2007, con le seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1**

Le guardie ittico volontarie, durante il servizio esterno devono indossare sempre la divisa, approvata secondo le disposizioni vigenti, in mancanza dovranno indossare una pettorina che le renda facilmente riconoscibili sulla quale dovrà essere apposta in maniera ben visibile da ambo i lati, oltre al distintivo dell'Ente anche la dicitura del Servizio di Vigilanza Ittica Volontaria.

#### **Art. 2**

Il servizio esterno deve essere svolto da almeno due guardie, salvo che il personale operi in affiancamento alle Forze dell'Ordine, o su richiesta di queste ultime, in casi eccezionali per una comprovata impossibilità ad operare nei modi prescritti potrà essere impiegata un sola guardia esclusivamente nei servizi diurni.

Il turno d'impiego non può eccedere le otto ore giornaliere, nei turni notturni non possono essere impiegate le Guardie Volontarie che abbiano già prestato la loro opera nelle 24 ore precedenti.

#### **Art. 3**

Le guardie dovranno essere sempre in grado di comunicare con la propria sede operativa, Forze dell'Ordine, Comando Polizia Municipale, ecc. per mezzo di apparati radio ricetrasmittente, telefono cellulare, ecc. messi a disposizione dal Comune di Carmagnola.

#### **Art. 4**

Il Responsabile del coordinamento delle guardie ittiche volontarie, dovrà redigere con congruo anticipo, le disposizioni di servizio relative all'attività, che dovrà essere svolta nella settimana successiva, con le seguenti indicazioni;

generalità delle guardie impiegate, orario di servizio, tipologia di servizio da svolgere, zona in cui si svolgerà il servizio.

Se si intende avvalersi di un servizio di reperibilità, si dovrà inserire nella programmazione gli operatori individuati a tale scopo, la chiamata in servizio degli stessi dovrà avvenire in seguito ad eventi di particolare gravità

Copia dell'ordine di servizio dovrà essere consegnata alla guardia particolare giurata interessata, prima

dell'inizio del servizio stesso.

La documentazione in esame dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S., e conservata agli atti almeno per almeno un anno.

#### **Art. 5**

Le guardie giurate volontarie svolgono le loro attribuzioni, nei limiti territoriali di validità del decreto, nell'ambito dell'orario previsto e nel luogo in cui sono comandate in servizio, nel più stretto rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ricevute dall'Ente di appartenenza. E' preclusa qualsiasi attività non specificatamente attinente al servizio programmato.

#### **Art. 6**

E' fatto obbligo al rappresentante dell'Ente di far prendere visione alle G.I.V. delle disposizioni regolamentari di servizio, documentando tale adempimento. Copia delle prescrizioni dovrà essere esposta presso la sede in luogo accessibile a tutti, per la consultazione in qualsiasi momento.

#### **Art. 7**

**Sono da intendersi inapplicabili le disposizioni di servizio in contrasto con le presenti prescrizioni.**